

CONVENZIONE

L'anno duemilaventiquattro, addì ...del mese di con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

la Regione Toscana, con sede in Firenze P.zza Duomo n. 10 c.f. 01386030488, – di seguito indicata come “Regione” - rappresentata dal Dirigente regionale nominato con decretoe autorizzato ai sensi degli artt. 6 e 9 della L.R. 1/2009 ad impegnare legalmente e formalmente la Regione per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del, esecutivo a norma di legge

E

... con sede in - Via – codice fiscale n. - di seguito indicata come “Fornitore.”, nella persona del Sig., in qualità di

Premesso che:

- a) la legge 7 giugno 2000 n.150 prevede che le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si esplicano anche per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria;
- b) la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni) all'art. 3 prevede che le attività di informazione e comunicazione della Regione rispondono all'obiettivo generale di far conoscere ai cittadini e alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti istituzionali e di informarli sulle attività delle istituzioni, nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni oltre a contribuire a promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e iniziative di particolare rilevanza e che dette attività sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei e, in particolare, mediante i mezzi di informazione di massa;
- c) la suddetta legge regionale n. 22/2002 all'art. 14 recita che la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi tramite apposite convenzioni con l'emittenza pubblica e privata locale mediante rapporti convenzionali con i soggetti editori;
- d) la Regione Toscana, in coerenza con i propri fini istituzionali e con il Piano generale di comunicazione 2024 approvato con la DGR n. 91 del 12/02/2024, intende diffondere la conoscenza delle politiche regionali più significative, accrescere la percezione su temi e programmi legati al patrimonio ed alle attività culturali della Toscana, nonché promuovere la conoscenza di azioni, opportunità, eventi ed iniziative di particolare rilevanza;
- e) con decreto dirigenziale n. 10170 del 14/05/2024 è stato indetto un Avviso pubblico per l'individuazione di emittenti televisive in tecnica digitale terrestre aventi sede in Toscana per la diffusione

di format istituzionali e servizi multimediali e videogiornalistici relativi all'attività istituzionale della Giunta regionale;

f) con decreto dirigenziale n. del è stato pubblicato l'Elenco delle televisioni regionali toscane tra le quali la Regione e tutti gli Enti regionali ricompresi nel Piano generale della comunicazione degli organi di governo della Regione di cui alla Delibera n. 91 del 12/02/2024 potranno di volta in volta scegliere, in base al target e agli specifici obiettivi di comunicazione identificati, per la diffusione dei propri servizi multimediali e videogiornalistici, come indicato al punto VII del sopra citato Avviso pubblico;

g) i parametri che hanno consentito la determinazione dei prezzi a passaggio di un servizio videogiornalistico da 1-3 minuti e di un servizio videogiornalistico da 8-12 minuti sono:

- popolazione della Toscana coperta sulla base degli ultimi dati aggiornati forniti dal Corecom della Toscana in data (la pesatura attribuita a questo parametro è 1)

- numero di province toscane coperte sulla base degli ultimi dati aggiornati forniti dal Corecom della Toscana in data (la pesatura attribuita a questo parametro è 1)

- dati ultima rilevazione Auditel 2024 (dati per regione dei contatti del giorno medio mensile cioè il numero di spettatori diversi tra loro che si sintonizzano per almeno un minuto nel giorno medio mensile) disponibili alla data del (media ascolti rilevati a,..... 2024) (la pesatura attribuita a questo parametro è 1);

h) i servizi multimediali e videogiornalistici prodotti dalla Regione Giunta regionale e da tutti gli altri Enti regionali rientranti nel Piano generale della comunicazione degli organi di governo della Regione che intendono aderire alla Convenzione sono destinati, oltre alla diffusione sul web, anche a quella sulle televisioni regionali toscane di cui all'Elenco sopra citato;

l) la Regione ritiene di individuare in “.....” una delle emittenti televisive in tecnica digitale terrestre della Toscana che ha le caratteristiche per passare su richiesta i servizi multimediali e video giornalistici prodotti dalla Regione con le modalità sopra descritte;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La società (da ora in poi denominata “Fornitore”) si impegna, a seguito della richiesta della Regione o di qualsiasi altro Ente citato nell'Avviso di cui in Premessa, a trasmettere sulla propria emittente principale “.....” il/i servizio/i video giornalistici che saranno forniti con le modalità di cui ai successivi Artt. 2 e 3. Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione e degli altri Enti ad eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate ai successivi Artt. 2 e 3 e ai prezzi indicati al successivo Art. 4, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate. La presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione o per qualsiasi altro Ente, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali che saranno richiamate negli atti di affidamento disposti dalla Regione e da ciascun Ente sulla base e alle condizioni del presente

atto secondo quanto previsto al successivo Art. 3. La presente Convenzione non vincola in alcun modo né Regione né i singoli Enti all'acquisto di quantitativi minimi di passaggi, bensì genera unicamente l'obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli atti di affidamento che saranno emessi e di applicare i prezzi di seguito indicati. I singoli atti di affidamento emessi dalla Regione e dagli Enti rinverranno alla presente Convenzione per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione dei servizi richiesti dai singoli Enti.

ART. 2 – TIPOLOGIA DI SERVIZI E MODALITÀ DI MESSA IN ONDA

I servizi video giornalistici per i quali sarà richiesta la messa in onda potranno avere la seguente durata:

- Servizio 1-3 minuti
- Speciale 8-12 minuti

Nel caso si verificasse la necessità di passare servizi di minutaggio diversi da quelli sopra riportati, si procederà alla determinazione delle tariffe secondo accordi tra le parti, verificatane la congruità.

I servizi saranno consegnati al Fornitore nella modalità che sarà concordata fra le parti già montati e pronti per la messa in onda. In ciascuno di essi sarà inserito il logo della Regione Toscana ed eventuali altri loghi che quest'ultima riterrà opportuno inserire (fondi comunitari, altri enti, ecc.) e la relativa grafica identificativa, che renderà il prodotto immediatamente riconducibile ad attività della Regione o di altri Enti.

Il Fornitore si impegna a trasmettere i servizi nei tempi e nei modi di volta in volta richiesti da Regione o da altro Ente nelle seguenti fasce orarie:

- in fascia preserale immediatamente prima o dopo il telegiornale della sera dalle ore 19 alle ore 21;
- in fascia prepomeridiana dalle 13 alle 14.30 immediatamente prima o dopo il telegiornale e comunque nella suddetta fascia oraria;
- in corrispondenza (prima, dopo o durante) di trasmissioni, programmi di approfondimento e notiziari valutati in target con lo specifico oggetto di un determinato servizio video giornalistico che la Regione o altro Ente richieda di mandare in onda.

L'Emittente dovrà garantire per ogni servizio di cui è richiesta la messa in onda almeno una replica a titolo gratuito nell'arco di una settimana.

Non sono consentite interruzioni di natura pubblicitaria, promozionale o di altro genere dei servizi video giornalistici forniti da Regione o altro Ente.

La messa in onda dei servizi non sarà effettuata in occasione delle consultazioni elettorali secondo quanto previsto dalla corrispondente normativa in materia.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Regione o altro Ente invierà al Fornitore una richiesta di esecuzione della prestazione a mezzo mail all'indirizzo con le indicazioni del tipo di servizio da passare (minutaggio e titolo/argomento), del numero di passaggi, del periodo di messa in onda con relative repliche e del costo totale sulla base dei prezzi stabiliti di cui al successivo Art 4.

Il Fornitore darà conferma a mezzo mail dell'avvenuta ricezione e della possibilità di eseguire la prestazione nei modi e nei tempi richiesti indicando gli esatti orari e giorni di messa in onda. La Regione

o altro Ente potrà chiedere, nel caso lo ritenga necessario, variazioni e modifiche agli orari e ai giorni di messa in onda proposti e il Fornitore dovrà accettarle.

La Regione o altro Ente provvederà quindi alla redazione degli atti amministrativi di impegno di spesa che invierà al Fornitore a mezzo pec all'indirizzo

La Regione invierà al Fornitore almeno due giorni prima della messa in onda concordata il file del/i video nei modi che saranno concordati tra le parti anche consentendo al Fornitore l'accesso al proprio FTP con password.

Una volta eseguita la prestazione, il Fornitore invierà, entro 5 giorni naturali e consecutivi dal termine della stessa, a mezzo mail alla Regione o altro Ente il report dei passaggi effettuati con esatta indicazione dei giorni e degli orari.

Di regola, considerato che i servizi descritti nella presente Convenzione potranno essere affidati a seguito di idoneo atto di affidamento e impegno di spesa, al termine della prestazione e dopo la ricezione del report di cui sopra la Regione o altro Ente, entro 30 giorni dal ricevimento del report di avvenuta messa in onda, trasmetterà a mezzo pec al Fornitore la dichiarazione di completa ed esatta esecuzione.

ART. 4 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalla Regione o da altro Ente saranno calcolati sulla base dei seguenti prezzi unitari:

- costo di un passaggio di un servizio 1-3 minuti (comprensivo di almeno una replica nell'arco di una settimana) Euro.....+ iva nei termini di legge;

- costo di un passaggio di uno Speciale 8-12 minuti (comprensivo di almeno una replica nell'arco di una settimana) Euro + iva nei termini di legge.

Per i servizi di minutaggio diversi da quelli definiti all'art. 2 e sopra riportati, si procederà alla determinazione del corrispettivo secondo accordi tra le parti, verificatane la congruità.

Tali corrispettivi saranno calcolati, sulla base della tipologia di servizio, moltiplicando il costo a passaggio di cui sopra per il numero di passaggi richiesti.

Il Fornitore provvederà all'invio della fattura elettronica nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione della dichiarazione di completa ed esatta esecuzione (autorizzativa anche del pagamento) da parte della Regione o altro Ente di cui al precedente Art. 3.

Nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, di quanto sopra previsto in merito alla data di invio della fattura, l'eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di 30 giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione (aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio) non potrà essere imputato all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto dall'Art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del

1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Nei singoli atti amministrativi di impegno sono indicati tutti gli estremi utili ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 Febbraio 2004, n. 52, dal D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in riferimento alle modalità di emissione, trasmissione, ricevimento e termini di pagamento delle fatture saranno contenute nei singoli atti di affidamento.

Gli Enti procederanno al pagamento delle fatture ricevute con le modalità di cui sopra nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi e/o cause di forza maggiore che impediscano l’espletamento del servizio, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione o altro Ente, almeno 48 ore prima del verificarsi dell’evento pena l’applicazione delle penali. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione e al relativo atto amministrativo di impegno emesso dalla Regione o altro Ente e deve essere intestata e trasmessa alla Regione o altro Ente nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Si evidenzia, altresì, che il CIG e l’eventuale CUP indicato dalla Regione o altro Ente nell’atto amministrativo di impegno, è inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture per essere poi riportato dalla Regione o altro Ente nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione o altro Ente non possono accettare fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad €10.000,00 (euro diecimila/00), la Regione o altro Ente procede in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-*bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

La Regione o Altro Ente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

La Regione o altro Ente, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, impiegato nell’esecuzione del contratto, procede ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023 a trattenere l’importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L’importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.

I corrispettivi sono accreditati, secondo quanto disposto nell’atto amministrativo di impegno, sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tale conto corrente deve essere comunicato alla Regione o altro Ente prima dell’attivazione del servizio

secondo le modalità indicate dalle stesse. In relazione agli affidamenti da parte dei singoli Enti, il fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 136/2010.

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

La Regione provvederà alla revisione dei prezzi della presente Convenzione nel mese di ottobre 2026 prendendo a riferimento eventuali modifiche alla mappatura del Ministero dello Sviluppo economico che il Corecom le dovesse comunicare entro il 31 maggio 2026 e la media dei dati Auditel (contatti giorno medio mensile) degli ultimi tre mesi disponibili reperibili sul sito dell'Auditel alla medesima data. Tale revisione dei prezzi sarà comunicata dalla Regione a mezzo pec al Fornitore, e tale comunicazione costituirà modifica alla presente Convenzione.

ART 6 - PROPRIETÀ DEI DIRITTI

I servizi video giornalistici forniti da Regione o altro Ente per la messa in onda restano di proprietà esclusiva della Regione o di altro Ente. Regione potrà trasmettere i servizi oltre che pubblicandoli sul proprio sito web anche su altri siti e potrà farli trasmettere su altri canali televisioni che riterrà opportuno utilizzare ai fini della loro massima diffusione. Il Fornitore potrà trasmettere a sua discrezione i servizi forniti da Regione o da altra Amministrazione, senza apportarvi alcuna modifica, anche oltre le richieste di messa in onda indicate da Regione o altro Ente e anche su altri canali di sua proprietà con diffusione in Toscana senza poter pretendere alcun compenso aggiuntivo.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata fino alla permanenza del Fornitore nell'Elenco delle televisioni approvato con Decreto dirigenziale n. del secondo quanto indicato nell'Avviso di cui in Premessa. La presente Convenzione ha comunque durata non superiore a quella dell'Elenco di cui sopra e cioè 48 mesi dalla certificazione del decreto sopra citato che lo approva.

ART. 8 – PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Fornitore, in relazione ai singoli affidamenti disposti dalla Regione o altro Ente, è soggetto a penalità:

- 1) se il Fornitore non passa i servizi negli orari e nei giorni pattuiti per mail come da art. 3, la Regione o altro Ente applicherà una penale pari al 20% del corrispettivo dovuto per quella prestazione calcolato come da Art. 4.
- 2) La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto qualora i servizi oggetto di affidamento non vengano erogati secondo le modalità sopra indicate negli orari e nei giorni pattuiti per mail come indicato nell' Art. 3_ almeno 5 volte anche non consecutive.

La Regione o altro Ente provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze, indicando un termine di almeno 5 giorni per le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, la Regione o altro Ente provvederà ad applicare le penali nella misura di cui ai punti 1) e 2) del presente Articolo a decorrere dal verificarsi dell'inadempimento. Gli importi corrispondenti saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Regione o altro Ente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Regione o altro Ente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 – REFERENTI DEL FORNITORE

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un Responsabile del servizio quale referente nei confronti di Regione, nonché di ciascun altro Ente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile del servizio che ha, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore è il Sig. Qualora il Fornitore sostituisca il Responsabile del servizio, è obbligato a darne comunicazione tramite PEC a Regione.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Regione o altro Ente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione o altro Ente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione degli atti di affidamento, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della Convenzione, il Fornitore è, comunque, tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Per la presente Convenzione, nonché per la stipula dei contratti da essa derivanti con il Fornitore, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal Fornitore vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nell'Avviso pubblico di cui in Premessa, nonché ai fini degli affidamenti conseguenti alla presente Convenzione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del Fornitore vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare la Convenzione e i conseguenti affidamenti.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché articoli 20, 27, e 28 del D.Lgs. n. 36/2023) il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il legale rappresentante/procuratore del Fornitore prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana- Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.

ART. 12 – SPESE DI BOLLO

La presente Convenzione è soggetta al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne le norme di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni. Le spese di bollo sono a carico del Fornitore. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Firmata digitalmente da

PER LA REGIONE TOSCANA - IL DIRIGENTE

PER -